

GAZZETTA  UFFICIALEAtto  
CompletoAvviso di rettifica  
Errata corrigeLavori  
Preparatori

PERMALINK

CHINDI

**DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197**

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalita' di esercizio del diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. (GU Serie Generale n.88 del 15-4-1996)

note: Entrata in vigore del decreto: 16-4-1996

**Articoli**1  
2  
3  
4  
5  
6**Art. 5.**

1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avverata presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della legge di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.